



ORIGINALE

Registro Generale n. 233

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 233 DEL 27-03-2018

PROT.N. 3299 DEL 27.03.2018

Ufficio:

Oggetto: COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo, il Sindaco **PAZZAGLINI dr. GIULIANO**

- VISTO che il Comune di Visso è stato colpito dagli eventi sismici iniziati il 24.08.2016 e seguenti, con gravi problemi sia per la popolazione che per la circolazione sull'intero territorio comunale a persone e mezzi tanto da determinare la completa evacuazione della popolazione e la chiusura di alcune arterie stradali primarie e secondarie al fine di garantire l'incolumità pubblica in tale situazione di notevole dissesto geomorfologico determinato dal sisma;
- VISTO che il nostro Comune è stato inserito nel cratere sismico e che lo stato di emergenza ancora persiste date le scosse di terremoto che ancora si susseguono e dato che i primi interventi urgenti di protezione civile non sono riusciti ancora a garantire una situazione di completa sicurezza per la circolazione di persone e mezzi sull'intero territorio comunale;
- VISTO che, in particolare, per i centri abitati di Visso capoluogo, Villa S. Antonio e B.go S. Giovanni, a seguito del sisma, sono individuate delle zone rosse interdette alla pubblica circolazione per motivi di pubblica incolumità con lavori di messa in sicurezza, di demolizione e di realizzazione delle S.A.E. tali da richiedere ampi spazi per i mezzi di lavoro in questa ampia area di cantiere;
- VISTO che l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari non sigillati in confezioni ermetiche per evitare ogni contaminazione e quindi per motivi igienico sanitari, su tutte le

strade con fondo di ghiaia o in terra e sulle strade ove si svolgono lavori edili è vietato ai sensi dall'art.22 c.8 del vigente regolamento comunale;

- VISTO che l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante può essere vietato per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario e per altri motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art.22 c.8 del vigente regolamento comunale;
- RAVVISATI gli estremi per l'applicazione del regolamento sul territorio comunale, per le motivazioni sopra riportate, e ritenuto, al fine di tutelare la sicurezza pubblica e nella difficoltà di assicurare un controllo continuo e capillare sull'esercizio di attività di commercio itinerante abusive, di interdire nell'area compresa tra i centri abitati e aree limitrofe di Villa S.Antonio, Visso capoluogo e B.go S.Giovanni, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, fino al termine dello stato di emergenza, salvo proroga e operatori autorizzati;
- VISTA l'ordinanza n.388 del 27.8.2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - con la quale per le finalità di cui all'art.1 comma 2 consente ai soggetti di cui all'art.1, ai sensi dell'art.5 della medesima ordinanza, di emettere provvedimenti in deroga sulla base di apposita motivazione;
- VISTA la L. R. n.27/2009 e s.m.i. e i suoi regolamenti di attuazione;
- RITENUTO, quale autorità di protezione civile sul territorio comunale, di emettere provvedimento, in deroga alla normativa regionale sopra indicata, di interdizione del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nei centri abitati e nelle aree limitrofe di collegamento di Villa S.Antonio, Visso capoluogo e B.go S.Giovanni fino al termine dello stato di emergenza, salvo proroga;
- VISTO il T.U. n.267/2000 e s.m.i.
- VISTO il vigente c.d.s e s.m.i.
- SENTITO l'Ufficio di Polizia Locale;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa esposte:

- L' interdizione del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri abitati e nelle aree limitrofe di collegamento di Villa S.Antonio, Visso capoluogo e B.go S.Giovanni dalla data della presente fino al termine dello stato di emergenza post-sisma fissato al 26.08.2018, salvo proroga e operatori autorizzati.

- Nelle aree del territorio comunale ove il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, rimane consentito esso dovrà svolgersi con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico, con sosta a richiesta del consumatore, per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo, dopodiché, in mancanza di ulteriori acquirenti, si dovrà spostare ad almeno 500 mt di distanza. E' vietato l'esercizio dell'attività di attesa del cliente.
- La sosta deve avvenire esclusivamente in aree esterne alla sede stradale, in modo da non intralciare il traffico e nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale; in nessun caso, può essere effettuata in mezzo alla carreggiata stradale e negli spazi adibiti a stallo di sosta

DISPONE

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche all'imprenditore agricolo che intende esercitare la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

La presente ordinanza dovrà essere resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della posa in opera della necessaria segnaletica stradale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

In caso di violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dal regolamento comunale e dalla L.R. Marche n.27/2009.

Per l'applicazione delle sanzioni di cui sopra, saranno seguite le procedure previste dalla Legge 24.11.1981 n.689 e della normativa regionale marche di riferimento.

Gli Agenti della Forza Pubblica, unitamente all'Ufficio Tecnico Comunale, che curerà la apposizione di idonea segnaletica, e il Corpo di Polizia Locale per quanto di competenza, sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza della presente Ordinanza, con facoltà di ordinare verbalmente l'allontanamento in qualsiasi momento per motivi di pubblica sicurezza o di circolazione stradale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
PAZZAGLINI GIULIANO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Li Reg. N.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELATA DI NOTIFICA

Visso li _____

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato copia del presente decreto al Sig.
_____ consegnandolo nelle mani del Sig.
_____.

Reg.n. ____/____

IL MESSO COMUNALE

